

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA TRANSIZIONE
DIGITALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E DEI COMUNI METROPOLITANI**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala _____ della sede della Città Metropolitana di Milano, sono presenti:

- la Città Metropolitana di Milano, rappresentata da _____;
- l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____;
- l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____;
- l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____;
- l'Amministrazione di _____, rappresentata dal Sindaco _____.

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 30, 31 e 114;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione approvato da AGID e i successivi aggiornamenti;
- l'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190.

PREMESSO CHE

- a) la trasformazione digitale delle amministrazioni locali costituisce funzione strategica di interesse pubblico generale e richiede modelli organizzativi stabili, interoperabili, economicamente sostenibili e coerenti con il principio di sussidiarietà istituzionale;

- b) gli Enti sottoscrittori intendono realizzare un modello condiviso di governance digitale del territorio metropolitano, volto a razionalizzare la spesa ICT, incrementare la sicurezza informatica, favorire l'interoperabilità delle piattaforme e garantire livelli omogenei di servizi digitali;
- c) gli Enti sottoscrittori riconoscono la necessità di disporre di una struttura tecnico-operativa stabile, specializzata e dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale e gestionale;
- d) l'Azienda speciale consortile costituisce strumento organizzativo idoneo a garantire l'esercizio associato di funzioni e servizi strumentali in materia digitale nel rispetto del controllo analogo congiunto;
- e) i rispettivi Consigli hanno approvato il testo della presente Convenzione e dell'allegato Statuto.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - a) lo Statuto dell'Azienda speciale consortile;
 - b) le deliberazioni consiliari di approvazione della Convenzione e dello Statuto.

Art. 2 – Costituzione, natura giuridica, denominazione e sede

- 1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'“Azienda speciale consortile per la transizione digitale della Città Metropolitana di Milano e dei Comuni Metropolitan”, di seguito anche “Azienda”.
- 2. L'Azienda costituisce ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale, organizzativa, contabile e gestionale.
- 3. L'Azienda svolge attività prevalentemente in favore degli Enti consorziati.
- 4. La sede legale è stabilita in Milano, Via Vivaio n. 1, salva diversa determinazione dell'Assemblea consortile.
- 5. L'Azienda può istituire sedi operative, presidi territoriali, centri di competenza, uffici decentrati e strutture tecniche specialistiche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali del territorio.

Art. 3 – Durata

1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento può essere disposto esclusivamente nei casi previsti dalla legge o mediante deliberazione dell'Assemblea consortile adottata con le maggioranze previste dallo Statuto.
3. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni statutarie in materia di liquidazione, successione nei rapporti attivi e passivi e riparto del patrimonio.

Art. 4 – Finalità istituzionali e ambiti di intervento

1. L'Azienda esercita funzioni e servizi strumentali in materia di trasformazione digitale, innovazione tecnologica, cybersecurity, interoperabilità, gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione della spesa ICT.
2. L'Azienda opera quale centro di competenza tecnico-organizzativo degli Enti consorziati, perseguendo finalità di:
 - a) integrazione e standardizzazione dei sistemi digitali;
 - b) efficientamento dei processi amministrativi;
 - c) incremento della sicurezza informatica e della resilienza delle infrastrutture;
 - d) sviluppo di servizi digitali interoperabili e accessibili;
 - e) supporto agli Enti nella programmazione e gestione dei finanziamenti europei, statali e regionali in materia digitale;
 - f) aggregazione della domanda pubblica e centralizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ICT;
 - g) sviluppo di modelli condivisi di governance dei dati e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel rispetto della normativa vigente.
3. Attraverso l'Azienda gli enti aderenti realizzano finalità sociali concorrono al perseguimento di obiettivi di inclusione sociale, coesione territoriale, alfabetizzazione digitale, accessibilità dei servizi pubblici e superamento del divario digitale (c.d. digital divide), perseguendo il principio di uguaglianza sostanziale e di piena cittadinanza digitale di tutti i cittadini metropolitani.
4. Restano ferme tutte le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto.

Art. 5 – Controllo analogo congiunto

1. Gli Enti consorziati esercitano sull'Azienda un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 12, par. 3, della direttiva 2014/24/UE, tale da assicurare un'influenza determinante, congiuntamente esercitata, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Azienda, e tale che quest'ultima non persegua interessi contrari a quelli degli Enti controllanti.
2. Il controllo analogo congiunto si esercita, secondo quanto disciplinato dallo Statuto, mediante: a) la partecipazione all'Assemblea consortile e l'approvazione a maggioranza qualificata degli atti fondamentali (Piano-programma, contratti di servizio, Budget economico almeno triennale, Bilancio d'esercizio); b) il Comitato per il controllo analogo congiunto di cui all'art. 47 dello Statuto; c) la verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi, il controllo economico-finanziario e gestionale, i poteri ispettivi e di accesso agli atti.
3. Il Comitato per il controllo analogo congiunto costituisce lo strumento stabile e permanente attraverso cui gli Enti consorziati esercitano congiuntamente il controllo strategico sulla gestione dell'Azienda. In particolare, il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individua le azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, formula ove opportuno indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico-finanziaria ed esamina i programmi annuali e pluriennali, il budget e il bilancio d'esercizio prima della loro sottoposizione all'Assemblea.
4. Ai fini dell'effettività del controllo, il Consiglio di amministrazione trasmette a ciascun componente del Comitato tutte le proprie deliberazioni e il Direttore generale trasmette al Comitato, con cadenza almeno quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici, sull'andamento economico-finanziario e patrimoniale, sull'esecuzione dei contratti di servizio e sugli indicatori di performance.
5. La composizione, il funzionamento e le modalità di voto del Comitato sono disciplinati dallo Statuto e dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea, nel rispetto del principio di rappresentanza di tutti gli Enti consorziati.

6. Restano fermi i poteri speciali riconosciuti allo Statuto alla Città Metropolitana di Milano, il cui esercizio non pregiudica l'esercizio congiunto del controllo analogo da parte di tutti gli Enti consorziati.

Art. 6 – Conferimenti, infrastrutture e patrimonio

1. Gli Enti consorziati provvedono ai conferimenti iniziali secondo quanto previsto dallo Statuto e dagli atti approvativi.
2. La Città Metropolitana di Milano può conferire o concedere in uso all'Azienda infrastrutture digitali, reti, piattaforme, data center, impianti tecnologici, beni mobili, software, licenze, banche dati e altri asset funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.
3. I rapporti relativi ai beni conferiti o concessi sono disciplinati mediante appositi atti attuativi, nei quali sono definiti:
 - a) durata;
 - b) modalità di utilizzo;
 - c) obblighi manutentivi;
 - d) responsabilità;
 - e) criteri di restituzione;
 - f) regole di continuità operativa e sicurezza.
4. L'Azienda provvede alla gestione, manutenzione ordinaria, aggiornamento tecnologico e valorizzazione degli asset assegnati secondo criteri di efficienza, economicità e sostenibilità.

Art. 7 – Contratti di servizio

1. I rapporti tra l'Azienda e gli Enti consorziati sono regolati da contratti di servizio.
2. I contratti di servizio disciplinano, in particolare:
 - a) servizi affidati;
 - b) livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni;
 - c) standard di sicurezza e continuità operativa;
 - d) obblighi reciproci;
 - e) modalità di finanziamento e rendicontazione;

- f) indicatori di performance;
 - g) penali e misure correttive;
 - h) disciplina dei dati e dei trattamenti informatici;
 - i) modalità di monitoraggio e verifica.
3. I contratti di servizio possono prevedere servizi di base finanziati in forma solidaristica e servizi ulteriori remunerati secondo tariffazione specifica.
4. L'Azienda assicura uniformità, trasparenza e non discriminazione nella definizione dei livelli di servizio.

Art. 8 – Modalità di finanziamento

1. L'Azienda è finanziata mediante:
- a) quote di partecipazione e contributi degli Enti consorziati;
 - b) corrispettivi derivanti dai contratti di servizio;
 - c) contributi europei, statali, regionali o di altri enti pubblici;
 - d) finanziamenti e contributi di soggetti pubblici o privati;
 - e) proventi derivanti dall'erogazione di servizi;
 - f) ulteriori entrate compatibili con la natura pubblicistica dell'Azienda.
2. Gli Enti consorziati assicurano il finanziamento dell'Azienda mediante le contribuzioni previste dallo Statuto, dai contratti di servizio e dagli atti programmatici approvati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza pubblica.
3. L'Assemblea consortile può approvare criteri differenziati di contribuzione in relazione ai servizi conferiti, alla dimensione demografica degli Enti e al livello di utilizzo delle piattaforme e delle infrastrutture.
4. Qualora emergano perdite di esercizio tali da compromettere la continuità aziendale, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea un piano di riequilibrio economico-finanziario. Gli enti consorziati valutano, nell'esercizio delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza pubblica e dei principi elaborati dalla Corte dei conti, gli eventuali

interventi patrimoniali o finanziari ritenuti necessari per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda.

Art. 9 – Adesione di nuovi enti e recesso

1. L'adesione di nuovi enti è subordinata all'approvazione dell'Assemblea consortile secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. L'ente aderente è tenuto ad accettare integralmente la presente Convenzione, lo Statuto, i regolamenti e gli atti organizzativi dell'Azienda.
3. Il recesso è esercitato con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto.
4. Il recesso non libera l'Ente dagli obblighi economici già assunti, né dagli impegni derivanti da programmi, finanziamenti o investimenti pluriennali già approvati.
5. Restano ferme le obbligazioni relative a servizi già affidati, a contratti in corso e a spese già impegnate dall'Azienda in esecuzione degli atti programmatori.

Art. 10 – Personale e organizzazione

1. L'Azienda può avvalersi di personale proprio, personale comandato o distaccato dagli Enti consorziati, nonché di collaborazioni specialistiche nei limiti consentiti dalla legge.
2. Gli Enti consorziati favoriscono forme di collaborazione organizzativa e di mobilità del personale finalizzate allo sviluppo delle competenze digitali e alla circolazione delle professionalità.
3. L'Azienda adotta un proprio regolamento di organizzazione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità.

Art. 11 – Trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati

1. L'Azienda opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, accesso civico e protezione dei dati personali.
2. L'Azienda adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire:
 - a) sicurezza delle infrastrutture e dei dati;
 - b) continuità operativa;
 - c) tracciabilità delle operazioni;
 - d) protezione delle informazioni;

e) gestione degli incidenti informatici.

3. I rapporti relativi al trattamento dei dati personali sono disciplinati mediante specifici accordi conformi al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 – Proprietà intellettuale, software e dati

1. I software, le piattaforme, le banche dati, gli elaborati progettuali e gli altri prodotti sviluppati dall'Azienda nell'ambito delle attività istituzionali costituiscono patrimonio funzionale degli Enti consorziati, salvo diversa disciplina prevista da specifici finanziamenti o accordi.
2. L'Azienda favorisce il riuso del software, l'interoperabilità e l'adozione di soluzioni open source, in conformità alla normativa vigente.
3. Gli Enti consorziati garantiscono la collaborazione necessaria ai fini dell'interoperabilità dei dati e dei sistemi.

Art. 13 – Attività verso soggetti terzi

1. L'Azienda opera in via prevalente a favore degli Enti consorziati. In coerenza con l'art. 12 dello Statuto e con quanto richiesto dall'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dall'art. 12, par. 3, lett. b), della direttiva 2014/24/UE, oltre l'80% della propria attività è svolto a favore degli Enti consorziati.
2. Ferma restando la prevalenza dell'attività svolta a favore degli Enti consorziati, l'Azienda può erogare prestazioni e servizi anche a favore di soggetti diversi dagli Enti consorziati, a tariffe stabilite dall'Assemblea consortile, nel limite massimo consentito dalla normativa vigente e comunque in misura non superiore al 20 per cento della propria attività complessiva.
3. Le relative attività devono risultare coerenti con le finalità istituzionali dell'Azienda e con gli indirizzi dell'Assemblea consortile.

Art. 14 – Responsabilità e manleva

1. Gli Enti consorziati rispondono delle obbligazioni dell'Azienda nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.
2. L'Azienda assume idonee coperture assicurative a tutela della propria attività, del patrimonio e delle responsabilità derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi digitali.

3. Gli Enti consorziati collaborano con l'Azienda nella gestione dei rischi informatici, nella prevenzione degli incidenti di sicurezza e nella continuità operativa.

Art. 15 – Controversie

1. Le controversie inerenti l'interpretazione, l'esecuzione, la validità, l'efficacia o la risoluzione della presente Convenzione sono preliminarmente devolute ad un tentativo obbligatorio di composizione bonaria davanti all'Assemblea consortile.
2. Qualora il tentativo di composizione non abbia esito positivo entro sessanta giorni, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 16 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del Codice dell'amministrazione digitale e della normativa vigente applicabile.
2. Le modifiche alla presente Convenzione sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati secondo le modalità previste dalla legge.
3. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
4. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Allegati

- a) Statuto dell'Azienda speciale consortile;
- b) Deliberazioni consiliari di approvazione;

Firme
